

Pubblicato il 11/01/2018

Sent. n. 35/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2017, proposto da:

Leonardo Miraglia, Biagio Miraglia, Giorgio Miraglia, rappresentati e difesi dagli avvocati Angela Tinelli, Gaetano Amatulli, con domicilio eletto presso lo studio Adriano Esposito in Bari, via Putignani n. 118;

contro

Comune di Alberobello, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Dorianò Errico, con domicilio eletto presso il suo studio in Alberobello, via Cavour n. 62;

Comune di Alberobello - Lavori Pubblici, Comune di Alberobello - Edilizia Privata e Urbanistica;

per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio

serbato dal Comune di Alberobello sull'istanza del 9/3/16 avente ad oggetto la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alberobello;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 - Con ricorso notificato il 7/4/17 e depositato il 20/4/17, i ricorrenti espongono di essere proprietari di particelle (in atti specificamente indicate) prospicienti la Trav. via Vaccari – strada ad uso pubblico in Alberobello - su cui insistono le rispettive abitazioni e di aver fatto richiesta nel marzo 2016 al Comune di Alberobello per la realizzazione del tronco fognante, della pubblica illuminazione e del tronco gas in favore delle relative utenze.

I ricorrenti evidenziano, altresì, che gli allacci AQP sono stati debitamente realizzati fin dal 1991 e che nella medesima strada esistono altre utenze private già servite.

Dedotto, dunque, in ordine all'impossibilità di un pieno utilizzo delle proprie abitazioni stante le lamentate carenze ed all'avvenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria, i ricorrenti hanno chiesto accertarsi l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla loro istanza e l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla definizione del procedimento entro un termine da assegnarsi, con nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di perdurante inerzia.

2 - Ha resistito il Comune di Alberobello, eccependo l'inammissibilità del ricorso stante l'insussistenza di alcun obbligo per l'ente di provvedere nel senso richiesto siccome la strada de qua è strada privata (solo) di uso pubblico (nello specifico, pubblico transito).

3 - Alla camera di consiglio del 13/12/17 la causa è stata trattenuta in decisione.

4 - Il ricorso è fondato.

4.1 - Non pare revocabile in dubbio che l'Amministrazione comunale sia tenuta alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria mancanti, a servizio degli immobili dei ricorrenti benché realizzati su una strada privata.

Tale obbligo discende dai principi generali e, segnatamente, da quanto previsto dall'art. 12 d.P.R. n. 380/01 che subordina il rilascio del permesso di costruire all'esistenza di opere di urbanizzazione primaria ovvero alla previsione della loro realizzazione da parte del Comune nel triennio decorrente dal rilascio del titolo ovvero all'impegno dell'interessato a procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente all'intervento edilizio.

Non risultando ex actis l'assunzione di un siffatto obbligo da parte dei ricorrenti (i quali hanno, all'opposto, comprovato il versamento dei relativi oneri di urbanizzazione), non resta che affermare che il Comune di Alberobello sia per legge tenuto ad adempiere all'obbligo posto a suo carico dall'art. 12 cit.

4.2 - Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, va affermato l'obbligo del Comune di Alberobello di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere oggetto dell'istanza del 9/3/2016 entro il termine di gg. 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa ovvero dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza.

Nomina fin da ora Commissario ad acta il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, con facoltà di delega, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà, a domanda di parte, entro l'ulteriore termine di novanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari dell'Amministrazione intimata. Il compenso per l'opera del commissario è posto a carico del Comune di Alberobello e sarà liquidato su documentata istanza degli interessati.

5 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- dichiara l'obbligo del Comune di Alberobello di provvedere nel senso indicato in motivazione;
- nomina Commissario ad acta il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia, con facoltà di delega, affinché provveda in caso di perdurante inerzia del Comune resistente nei termini indicati in parte motiva.

Condanna il Comune di Alberobello alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge e del C.U.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Francesco Cocomile, Consigliere

Viviana Lenzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Viviana Lenzi

IL PRESIDENTE

Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO